

- c) contribuire al dibattito culturale intorno ai problemi della sicurezza ed igiene sul lavoro nelle Sedi rappresentate;
  - d) organizzare incontri ed iniziative specifiche all'interno della propria area territoriale.
6. Per le convocazioni degli Organi Collegiali, per la diffusione delle informazioni e dei verbali degli organi stessi, così come per la riunione della Giunta di Coordinamento si possono utilizzare anche strumenti informatici e telematici.



# COORDINAMENTO NAZIONALE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DEGLI ENTI DI RICERCA E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI E PRIVATI

4. L'Assemblea di Area territoriale si riunisce di norma una volta all'anno, o quando ne facciano richiesta almeno un quinto degli aventi diritto.

## ART. 12 - Durata degli incarichi

Tutte le cariche elettive hanno durata di tre anni e non possono protrarsi, consecutivamente, per più di due mandati.

## ART. 13 - Principi generali sul funzionamento degli Organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze degli Organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti in prima convocazione ed in seconda convocazione almeno un terzo degli iscritti.
2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente predisposto nel Regolamento. Nella giunta di Coordinamento, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore Nazionale. L'iscritto che abbia giustificato la propria assenza può delegare, ai fini delle votazioni, un altro iscritto. Ogni iscritto può presentare una sola delega.
4. Il regolamento può essere modificato dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti con il voto favorevole di due terzi dei presenti, su proposta della Giunta di Coordinamento o di almeno un quinto degli iscritti.
5. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti o affini entro il quarto grado.

## ART. 14 - Norme attuative

Le norme sono definite dal Regolamento emanato dalla Giunta di Coordinamento.

## Sezione 4 - Norme Transitorie

### ART. 15 - Norma Transitoria

1. In deroga a quanto previsto agli articoli: 8 comma 3); 9 comma 1 lettera b); 10 comma 1 e all'art. 11 comma 3 lettera a) si stabilisce che:
  - a) per la durata di un anno dall'approvazione del presente Statuto sono riconfermati in carica l'attuale Coordinatore Nazionale e i Coordinatori di Area;
  - b) viene demandato alla Giunta di Coordinamento il compito di predisporre l'avvio operativo del Coordinamento attraverso:
    - la predisposizione della modulistica necessaria per l'iscrizione al Coordinamento;
    - l'analisi della praticabilità dei vari percorsi organizzativi possibili;
    - la formulazione di eventuali proposte di integrazione al presente Statuto;
    - la convocazione dell'Assemblea Nazionale degli iscritti per l'elezione degli Organi Collegiali.

Nel corso della prima assemblea del Coordinamento Nazionale dei Servizi di Prevenzione, prevista per il giorno 28 Ottobre 1998 presso l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata si procede alla elezione dei quattro componenti la Giunta di Coordinamento, attraverso l'elezione a scrutinio segreto con l'espressione di una sola preferenza.

## Sezione 1 - Definizioni e Finalità

### ART. 1

È costituito il Coordinamento Nazionale, di seguito indicato, come "Coordinamento", dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Università degli Studi, degli Istituti di Istruzione Universitaria e degli Enti di Ricerca Pubblici e Privati, di seguito denominati "Servizi di Prevenzione".

### ART. 2

1. Il Coordinamento è un'Organizzazione culturale, autonoma, apartitica e pluralista che non persegue fini di lucro.
2. Il Coordinamento persegue i seguenti obiettivi:
  - a) promuovere, divulgare e sostenere la cultura della sicurezza nel lavoro e della protezione dell'ambiente, anche in un'ottica di un sistema integrato con la qualità;
  - b) costituire una rete di interscambio di conoscenze ed esperienze entro le quali programmare momenti di confronto e di approfondimento, finalizzati all'accrescimento della qualità e delle capacità operative dei singoli servizi, nel rispetto delle autonomie delle singole sedi;
  - c) creare gruppi di lavoro specifici per promuovere e contribuire alla realizzazione di studi, progetti-pilota;
  - d) elaborare linee guida di riferimento comuni, di tipo metodologico, di filosofia

di approccio e di carattere tecnico su temi specifici di interesse generale, individuati collegialmente, al fine di facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché la divulgazione delle informazioni, anche mediante la costituzione di una "banca delle soluzioni", per rendere collettivo il patrimonio culturale dei Servizi di Prevenzione;

- f) costituire una rete di "mutuo aiuto" tra i Servizi di Prevenzione in caso di difficoltà operative e soprattutto in caso di problematiche giudiziarie che coinvolgono i componenti dei Servizi stessi;
- g) elaborare proposte giuridico-normative, tecnico-scientifiche o soluzioni applicative e/o alternative da sottoporre alle autorità competenti, al fine di gestire efficacemente problematiche comuni nel rispetto delle particolari esigenze delle singole sedi;
- h) puntare sulla credibilità del coordinamento sia sotto il profilo tecnico-scientifico che operativo-funzionale ed operare in modo da accrescere e salvaguardare tale credibilità;
- i) avviare politiche di apertura e d'interfacciamento con associazioni di operatori specialisti del settore al fine di rendere il coordinamento permeabile ed avviare sinergie anche attraverso l'interscambio culturale.

### ART. 3

1. Il Coordinamento per il raggiungimento dei propri obiettivi potrà sviluppare tutte le iniziative, comprese quelle culturali, editoriali, didattiche e informative che riterrà opportune.
2. Il Coordinamento al fine di rendere efficaci ed efficienti le proprie iniziative deve privilegiare la ripartizione dei ruoli, delle incombenze e delle scelte organizzative distribuendo le responsabilità, al fine di garantire la flessibilità e l'interscambiabilità dei ruoli.
3. Il Coordinamento nel promuovere i programmi di approfondimento tematico e le iniziative di interesse generale, deve dare, prioritariamente, spazio ad esigenze operative; per quanto possibile le riunioni o seminari devono produrre atti, seppur sintetici, da diffondere tra gli iscritti.

### ART. 4

Il Coordinamento ha sede presso l'Università o l'Ente ove opera il Coordinatore Nazionale.

## Sezione 2 - I Componenti

### ART. 5

1. Gli iscritti al Coordinamento hanno il compito di collaborare con tutti gli Organi del Coordinamento, dando il loro contributo personale per il conseguimento delle finalità del Coordinamento.
2. Il numero degli iscritti è illimitato.
3. Può iscriversi al Coordinamento chiunque sia responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione delle Università, degli Istituti di Istruzione Universitaria o degli Enti di Ricerca Pubblici e Privati.
4. Gli iscritti devono impegnarsi a rispettare lo Statuto del Coordinamento Nazionale e le deliberazioni degli Organi collegiali.
5. Gli aspiranti iscritti, devono presentare al Coordinatore Nazionale domanda di ammissione scritta, su modulo appositamente predisposto dalla Giunta di Coordinamento. La domanda dovrà contenere almeno, nome e

cognome del richiedente, struttura di appartenenza, recapito (in tutte le sue forme) e dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli Organi collegiali.

6. L'ammissione degli iscritti è deliberata dalla Giunta di Coordinamento.
7. Lo status di iscritto, una volta acquisito, ha carattere permanente e può cessare in caso di:
  - a) dimissioni volontarie;
  - b) variazione di attività dell'iscritto che comporti il decadimento dei presupposti allo status;
  - c) qualora la Giunta di Coordinamento all'unanimità, deliberi l'esonero temporaneo o definitivo dell'iscritto.
8. Nei casi a e b del precedente punto 7, la comunicazione deve essere inviata, in forma scritta al Coordinatore d'Area il quale provvederà ad inoltrarla al Coordinatore Nazionale.

## Sezione 3 - Gli Organi Collegiali

### ART. 6 – Organi del Coordinamento

Sono organi del Coordinamento:

- a) l'Assemblea Nazionale degli Iscritti;
- b) il Coordinatore Nazionale;
- c) la Giunta di Coordinamento;
- d) il Coordinatore d'Area;
- e) l'Assemblea di Area territoriale.

### ART. 7 - L'Assemblea Nazionale degli Iscritti

1. L'Assemblea Nazionale è composta da tutti gli iscritti e ha il compito di:
  - a) discutere ed approvare le linee programmatiche del Coordinamento e di fare proposte di indirizzo;
  - b) eleggere il Coordinatore Nazionale;
  - c) eleggere quattro componenti della Giunta di Coordinamento.
2. L'Assemblea Nazionale si riunisce di regola in via ordinaria una volta all'anno, su convocazione del Coordinatore Nazionale, previa deliberazione della Giunta di Coordinamento.

3. Può comunque essere convocata in via straordinaria dalla Giunta di Coordinamento dal Coordinatore Nazionale ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli iscritti.
4. L'avviso di convocazione deve pervenire agli iscritti almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

### ART. 8 - Il Coordinatore Nazionale

1. Il Coordinatore Nazionale rappresenta di fronte ai terzi il Coordinamento.
2. Il Coordinatore Nazionale in caso di impedimento o assenza temporanea, individua all'interno della Giunta di Coordinamento un suo vice o delegato.
3. Il Coordinatore Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti, tra i responsabili dei Servizi di Prevenzione.
4. Il Coordinatore Nazionale ha il compito di:
  - a) convocare e presiedere le riunioni della Giunta di Coordinamento;
  - b) curare la predisposizione degli atti da presentare agli Organi nazionali competenti;
  - c) convocare e presiedere l'Assemblea Nazionale degli Iscritti;
  - d) redigere i verbali delle riunioni di Giunta e delle Assemblee Nazionali, provvedendo a darne diffusione tra gli iscritti.

### ART. 9 - La Giunta di Coordinamento

1. La Giunta di Coordinamento è composta:
  - a) dal Coordinatore Nazionale;
  - b) dai quattro Coordinatori d'Area;
  - c) dai quattro componenti eletti dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti.
2. I componenti la Giunta di Coordinamento hanno il compito di:
  - a) coadiuvare il Coordinatore Nazionale nello svolgimento dei suoi compiti;
  - b) individuare i temi da affrontare e da approfondire definendone le priorità;

- c) approvare le linee guida di cui all'art. 2 comma 2 lett. d) e le proposte di cui alla lett. f);
- d) suggerire le linee di indirizzo e strategie operative, da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- e) deliberare l'ammissione dei nuovi iscritti e l'eventuale esonero temporaneo o definitivo degli iscritti;
- f) emanare il Regolamento previsto nel presente Statuto.

3. La Giunta di Coordinamento si riunisce, di norma, ogni sei mesi e, comunque, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

### ART. 10 - Coordinatori d'Area

1. I Coordinatori d'Area vengono eletti tra i Responsabili dei Servizi di Prevenzione appartenenti all'Area territoriale di cui all'art. 11 e sono, di diritto componenti della Giunta di Coordinamento.
2. I Coordinatori d'Area hanno il compito di mantenere i rapporti con le Sedi di pertinenza, di organizzare incontri, di stimolare e promuovere anche iniziative di informazione e di scambio di conoscenze.
3. I Coordinatori d'Area hanno il compito di farsi portavoce, in Giunta, delle istanze delle Strutture da loro rappresentate.

### ART. 11 - L'Assemblea di Area Territoriale

1. Il Coordinamento Nazionale dei Servizi di Prevenzione si articola in quattro Aree territoriali: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole. L'individuazione delle sedi afferenti a ciascuna area territoriale è definita nel Regolamento emanato dalla Giunta di Coordinamento.
2. L'Assemblea di Area è costituita dagli iscritti al Coordinamento afferenti alle sedi di pertinenza territoriale.
3. L'Assemblea di Area ha il compito di:
  - a) eleggere il Coordinatore di Area;
  - b) suggerire le linee di indirizzo specifiche per le Aree di pertinenza;